DEJURE
Banche dati editoriali

SENTENZE CASSAZIONE CIVILE

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2026, n. 19132

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

composta dagli Ill.mi sigg.ri magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta - Presidente rel
Dott. SALI Maria Clara - Consigliere
Dott. NAPOLITANO Angelo - Consigliere
Dott. LA BATTAGLIA Luigi - Consigliere
Dott. BALATO Francesco - Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso

proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-

contro

NAOS CONSULTING Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Oreste Cantillo che rappresenta e difende per procura in calce al controricorso.
-controricorren te -
avverso la sentenza n.3948/2021 della Commissione Tributaria Regionale del Campania-sez. staccata di Salerno, depositata il 10 maggio 2021.

FATTI DI CAUSA

1. NAOS CONSULTING Srl era attinta da avviso di accertamento per l'anno di imposta 2013, mediante il quale l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi relativi a fatture per operazioni inesistenti e l'IVA corrispondente siccome indebitamente detratta.

2. La contribuente impugnò l'avviso di accertamento e il giudice di prossimità rigettò il ricorso.

3. L'appello proposto dalla Società venne accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania, alla stregua della seguente motivazione: "nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione dare la prova che il contribuente sapesse o potesse sapere con l'uso dell'ordinaria diligenza media che l'operazione si è iscritta in un'evasione

o in una frode". "La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici". "L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a dimostrare l'inidoneità operativa del cedente, ma deve dimostrare altresì che il cessionario quantomeno fosse in grado di percepire tale inidoneità in base alla sua diligenza specifica; nel caso in esame non emerge alcun elemento concreto ed oggettivo da cui dedurre la fittizietà della Just for you, né tantomeno la costruzione di una operazione di frode fiscale da parte della contribuente. In particolare, per quanto attiene alla contestata illegittima deduzione dell'imposta sul valore aggiunto..., la circostanza che l'operazione si inserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell'IVA non comporta automaticamente la perdita, per il cessionario, del diritto di detrazione, essendo configurabile un'esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo";

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso.

5.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell'art.380 bis.1 c.p.c., in camera di consiglio in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente alla trattazione nel merito delle censure articolate in ricorso va esaminata l'eccezione di tardività dello stesso come sollevata dalla Società in controricorso e ribadita in memoria. Sostiene la controricorrente che il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate e notificatole il 15 novembre 2021 sarebbe tardivo in quanto la sentenza impugnata era stata notificata all'Amministrazione finanziaria a mezzo pec il 12 maggio 2021 con conseguente applicazione del termine breve per impugnare.

1.1. L' Agenzia delle entrate, nel replicare in memoria alla suddetta eccezione, ha dedotto che la comunicazione a mezzo pec, con allegazione di copia conforme della sentenza impugnata, effettuata dal difensore della contribuente per ottenere lo sgravio, non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione perché non risultava essere stato rispettato dalla parte il successivo onere di deposito previsto dall'art.38, secondo comma, del D.Lgs. n.546/1992. Secondo la prospettazione difensiva per far decorrere il termine breve la parte, oltre a inviare la sentenza in copia autentica, avrebbe dovuto anche depositarne altra copia autentica unitamente all'avviso di ricevimento, presso la sezione del giudice emittente la decisione, entro e non oltre il giorno 11 giugno 2021 e l'onere di tale deposito non risultava rispettato.

2.L'eccezione è fondata. Pacifico in atti che la sentenza impugnata venne notificata all'Agenzia delle entrate in data 12 maggio 2021 in copia attestata conforme (v. Cass.n.10139 del 29 marzo 2022), va osservato che non rileva il fatto che la copia non fosse in forma autentica né osta la mancanza dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 25 bis cit., che serve proprio a dare valore di copia autentica all'atto (v. art. 25 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui "La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi

precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico"). Secondo principio consolidato di questa Corte -applicato anche nel processo tributario (v. Cass. n. 16104 del 2015) -la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione, in ragione del numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale (v. Cass. n. 10138 del 2022; Cass. n. 10514 del 2015; Cass. n. 10224 del 2014; Cass. n. 16317 del 2004: Cass. n. 6272 del 1984; contra, solo Cass. n. 4454 del 1997); nella specie, non consta alcuna contestazione circa la completezza o l'effettiva corrispondenza all'originale della copia in questione.

L'applicazione di tale principio, inoltre, non trova ostacolo nell'art.38, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, che richiede il deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'"originale o copia autentica dell'originale notificato" ovvero, dopo la modifica di cui all'art.3 del D.L. n.40/2010 (conv. L.n.73/2010), di "copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio", dovendo darsi seguito, con la prevalente dottrina, all'orientamento secondo cui tali adempimenti non incidono sul decorso del termine breve per l'impugnazione correlato alla sola notificazione della sentenza (cfr. Cass. n. 5155 del 27.02.2025 con richiami a Cass.

n. 4222 del 2015; Cass. n. 4616 del 2018, Cass. n. 16554 del 2018, che ricollegano il decorso del termine breve soltanto alla notifica della sentenza).

3. Conclusivamente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile in quanto tardivo.

4. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

5. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

La Corte

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso a Roma, lì 4 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2026.

paola.parigi@me.com © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026 16/10/2026